FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0059/CFA-2026-2027
Registro procedimenti n. 0038/CFA/2026-2027
Registro procedimenti n. 0039/CFA/2026-2027
Registro procedimenti n. 0040/CFA/2026-2027

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

I SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello - Presidente

Marco Mancini - Componente

Ivo Correale - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sui reclami numeri di registro 0038/CFA/2026-2027, 0039/CFA/2026-2027 e 0040/CFA/2026-2027, proposti in data 1° ottobre 2026, rispettivamente dalla sig.ra Elena Miglio, dal sig. Roberto Iannolo e dalla società A.S.D. San Bartolomeo Cervo, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Anna Cerbara;

per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Liguria, pubblicata con il Comunicato ufficiale n. 17 del 24 settembre 2026;

visti i reclami e i relativi allegati;

visti tutti gli atti di causa;

relatore all'udienza del 27 ottobre 2026, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Ivo Correale e uditi l'Avv. Anna Cerbara, per le parti reclamanti, e l'Avv. Andrea Sterlicchio De Carli per la Procura federale;

ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. La vicenda trae origine da una segnalazione priva di sottoscrizione, pervenuta alla Procura federale il 9 gennaio 2026 mediante posta elettronica ordinaria dall'indirizzo "giannipinotto26@libero.it" e inviata per conoscenza all'Ufficio tornei del Settore giovanile e scolastico, nella quale si affermava che la A.S.D. San Bartolomeo Cervo (d'ora in avanti "S. Bartolomeo") "effettua amichevoli all'estero senza le dovute autorizzazioni", che esse erano "già … due, entrambe in Francia" e che avevano avuto risalto sui media, con il rinvio, mediante collegamento ipertestuale, all'articolo pubblicato il 6 gennaio 2026 dalla testata on line "lavocediimperia.it", dal titolo "Calcio giovanile. Il S.B. Cervo Racing City Group 'conquista' il Principato".

2. In data 3 febbraio 2026 il procedimento era iscritto nel registro della Procura federale al n. 743 pfi 25-26, con l'oggetto "Accertamenti in merito alla disputa di una gara amichevole da parte della società San Bartolomeo Cervo con società estera senza autorizzazione", e con delega ai sensi dell'art. 116, comma 4, del Codice di giustizia sportiva.

Con messaggi del 14 e del 26 febbraio 2026 il collaboratore della Procura federale invitava l'autore della segnalazione a palesarsi, rappresentandogli che la Procura non poteva procedere sulla base di segnalazioni anonime; questi rispondeva di non voler uscire dall'anonimato.

La Procura federale approfondiva autonomamente la fattispecie, anche traendo informazioni su siti "web" e "social", e riscontrava che S. Bartolomeo aveva pubblicizzato sui propri canali "social" l'attività organizzata il 4 gennaio 2026 per i calciatori nati negli anni 2014 e 2015 con la AS Monaco FC (d'ora in avanti "Monaco"), pubblicando, il 5 e il 6 gennaio 2026, la foto dei propri tesserati schierati sul terreno di gioco con quelli di pari età del Monaco. Erano acquisiti ulteriori elementi indiziari e probatori da parte della Procura federale, quali: le immagini pubblicate sul profilo Instagram "s.b.cervo_racingcitygroup", tra le quali un manifesto recante la scritta "AS Monaco arriviamo! Domenica 04/01/2026 Leva 2014 e 2015 Mettiamoci alla prova! In

collaborazione con AS Monaco FC", e una fotografia di gruppo, geolocalizzata a Monte-Carlo, raffigurante i giovani calciatori delle due società schierati sul terreno di gioco, con la didascalia "Grazie per la collaborazione AS Monaco FC - Domenica 04/01/2026".

La Procura federale acquisiva, inoltre, un articolo pubblicato il 16 agosto 2025 dalla testata "lavocediimperia.it", dal titolo "Roberto Iannolo e Racing City Group, via al sogno calcistico sui campi del San Bartolomeo Cervo", nel quale il sig. Iannolo, presentato quale promotore di un progetto di formazione dei giovani calciatori realizzato presso la società in collaborazione con il Racing City Group, dichiarava, tra l'altro, che "Dare ai giovani l'opportunità di misurarsi con allenatori di livello e confrontarsi anche con realtà straniere è il modo migliore per farli crescere".

Veniva acquisito, altresì, l'articolo pubblicato il 6 gennaio 2026 dalla medesima testata, nel quale si riferiva che le leve 2014 e 2015 della società erano state protagoniste di un fine settimana nel Principato, nel corso del quale, il sabato, avevano assistito allo stadio Louis II alla gara di "Ligue 1" tra Monaco e Lione e, "la domenica mattina, invece, spazio al campo e al confronto diretto: a La Turbie i giovani del S.B. Cervo Racing City Group sono stati protagonisti di una gara amichevole contro i pari età monegaschi", aggiungendosi che "la collaborazione con l'A.S. Monaco FC che ha già opzionato due ragazzi della cantera del S.B. Cervo si conferma così una straordinaria opportunità".

Era quindi disposta audizione della sig.ra Elena Miglio, quale presidente e legale rappresentante dal 1° luglio 2023 della S. Bartolomeo e del sig. Roberto Iannolo, all'epoca dei fatti risultante tesserato, nella stagione sportiva 2025-2026, solo come calciatore per S. Bartolomeo ma anche svolgente funzioni di dirigente. Sentito il 19 marzo 2026, il sig. Roberto Iannolo, a domanda sul proprio ruolo nella società, dichiarava: "Io sono tesserato in qualità di calciatore, ma anche come allenatore e dirigente del Settore Giovanile della ASD San Bartolomeo Cervo. Prevalentemente seguo il Settore Giovanile".

Il medesimo riferiva che tra la società e il Racing City Group esisteva "un contratto privato di accordo di collaborazione", sottoscritto dalla presidente, e che la "San Bartolomeo Cervo Racing City Group" era "la squadra del ASD San Bartolomeo con il nome dello sponsor", mentre "a livello federale, fiscale, giuridico, il nome della società è ASD San Bartolomeo Cervo". Il sig. Iannolo dichiarava anche che quello con il Monaco del 4 gennaio 2026 era stato un semplice allenamento congiunto e non una gara amichevole.

La sig.ra Miglio, invece, convocata ben quattro volte, non si presentava mai alla sua audizione.

Accertatasi che S. Bartolomeo non aveva comunque richiesto alcuna autorizzazione alla disputa di incontri/tornei all'estero, la Procura federale perveniva - dopo la rituale comunicazione di conclusione delle indagini a cui non seguivano memorie o altre richieste istruttorie da parte degli interessati - al deferimento della sig.ra Miglio, del sig. Iannolo e della società per rispondere delle seguenti violazioni:

i) la sig.ra Elena Miglio, all'epoca dei fatti presidente dotata di poteri di rappresentanza della S. Bartolomeo, per:

a) "violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 8.7 del Comunicato Ufficiale n. 1 dell'11.7.2025 del Settore giovanile e scolastico, per avere la stessa, quale presidente dotata di poteri di rappresentanza della società, omesso di comunicare preventivamente all'Ufficio Tornei del Settore giovanile e scolastico della FIGC, tramite il Comitato regionale competente, la richiesta di autorizzazione per l'organizzazione dell'incontro amichevole tra le squadre delle categorie pulcini ed esordienti (calciatori nati negli anni 2014 e 2015) delle società A.S.D. San Bartolomeo Cervo ed AS Monaco FC, disputata in data 4.1.2026 presso l'impianto sportivo della AS Monaco FC";

b) "violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere la stessa, quale presidente dotata di poteri di rappresentanza della società A.S.D. San Bartolomeo Cervo, consentito e comunque non impedito che nel corso della stagione sportiva 2025 - 2026 il sig. Roberto Iannolo svolgesse il ruolo ed i compiti di dirigente del settore giovanile della società A.S.D. San Bartolomeo Cervo in assenza di tesseramento con tale qualifica per la società";

c) "violazione dell'art. 22, comma 1, del Codice di giustizia sportiva per non essersi presentata, senza addurre alcun valido motivo ostativo, al Collaboratore della Procura Federale per essere ascoltata sebbene ritualmente convocata per i giorni 19.3.2026, 23.4.2026 e 30.4.2026, impedendo in tal modo agli Organi di giustizia sportiva di acquisire elementi utili ai fini dell'accertamento dei fatti oggetto del procedimento";

ii) il sig. Roberto Iannolo, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la S. Bartolomeo, per:

- "violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto

dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025 - 2026, svolto il ruolo ed i compiti di dirigente del settore giovanile della società A.S.D. San Bartolomeo Cervo in assenza di tesseramento con tale qualifica per la società";

iii) la società S. Bartolomeo a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di giustizia sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dalla sig.ra Elena Miglio e dal sig. Roberto Iannolo, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

3. Al deferimento seguiva il giudizio avanti al competente Tribunale federale territoriale, in cui i deferiti non depositavano memorie ma comparivano personalmente all'udienza del 15 settembre 2026, svolgendo difese orali.

Nel corso dell'udienza la Procura federale chiedeva l'irrogazione delle sanzioni dell'inibizione per mesi otto alla sig.ra Miglio, della squalifica per mesi tre al sig. Iannolo e dell'ammenda di euro 1.000,00 alla società.

Il Tribunale, con la decisione impugnata in questa sede, in parziale accoglimento del deferimento, irrogava nei confronti della sig.ra Miglio la sanzione dell'inibizione per mesi sei, del sig. Iannolo la sanzione della squalifica per mesi tre e della società un'ammenda di euro 650,00, ritenendo comunque la materialità dei fatti come "indubbia, trovando pieno e completo riscontro negli atti di indagine".

4. In particolare, nella sua decisione, il Tribunale ha ritenuto provata la disputa, in data 4 gennaio 2026, presso l'impianto sportivo del Monaco, di una gara amichevole tra i giovani calciatori del S. Bartolomeo e i pari età della squadra monegasca, senza che fosse stata richiesta - e conseguentemente concessa - alcuna autorizzazione da parte della F.I.G.C., in violazione della norma richiamata nel deferimento e come confermato anche dalla stessa sig.ra Miglio che faceva riferimento a "una leggerezza" nel non aver richiesto la preventiva autorizzazione.

Per i giudici di primo grado risultava, poi, che il sig. Iannolo, pur tesserato unicamente come calciatore per la S. Bartolomeo, aveva ammesso di seguire prevalentemente il settore giovanile, con conseguente responsabilità della sig.ra Miglio anche per il capo di deferimento sub b), non avendo questa impedito la commistione di ruoli del calciatore; la sig.ra Miglio era ritenuta anche responsabile di quanto contestato sub punto c), non avendo questa provato nulla a sua discolpa.

Il Tribunale riteneva provata la responsabilità del sig. Iannolo, che non aveva fornito alcuna prova contraria, limitandosi a difese generiche, e ne faceva discendere quella della sig.ra Miglio per aver consentito o non impedito lo svolgimento di tale ruolo, nonché quella della società.

Sull'entità delle sanzioni, il Tribunale riteneva congrua la richiesta della Procura federale nei confronti del sig. Iannolo, mentre, con riferimento alla sig.ra Miglio, valorizzava ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. e), del Codice di giustizia sportiva la dichiarazione con la quale ella aveva riconosciuto di aver commesso "una leggerezza" nel non richiedere la preventiva autorizzazione, riducendo la sanzione da mesi otto a mesi sei di inibizione, e riteneva che il medesimo trattamento favorevole si riverberasse sulla società, riducendo l'ammenda da euro 1.000,00 a euro 650,00.

5. Avverso tale decisione proponevano tre distinti reclami la sig.ra Miglio, il sig. Iannolo e la S. Bartolomeo.

5.1 Per quanto riguarda il reclamo della sig.ra Miglio, in esso, con un primo motivo, era lamentata la originaria improcedibilità del deferimento, perché fondato su segnalazione anonima, in violazione dell'art. 118 del Codice di giustizia sportiva e perché era stata assente anche una attività "preprocedimentale", che avesse potuto integrare un autonomo convincimento fondato su circostanze diverse dalla mera verificazione del fatto materiale come illustrato nella segnalazione anonima.

In merito agli specifici capi del deferimento, condivisi nella sostanza dal giudice di prime cure, in relazione al capo a), la reclamante sosteneva che - in disparte l'assenza nel fascicolo di primo grado di copia del C.U. n. 1 dell'11 luglio 2025, il cui art. 8.7 secondo la Procura risultava violato - il dato normativo imporrebbe la richiesta di autorizzazione soltanto quando l'amichevole internazionale sia organizzata da una società italiana affiliata alla F.I.G.C. Come confermato anche in sede di audizione da parte del sig. Iannolo, nel caso di specie non si era svolta una partita amichevole ma un allenamento congiunto con i giovani calciatori del Monaco, presso l'impianto sportivo di quest'ultimo.

In ordine al capo b), la reclamante Miglio lamentava che non risultava alcun elemento probatorio a supporto dell'ipotesi contestata, quale l'avere consentito - o non impedito - lo svolgimento di attività di dirigente del sig. Iannolo, dato che questi risultava tesserato unicamente come calciatore per il S. Bartolomeo.

Nulla affermava la sig.ra Miglio in ordine al profilo sub c), limitandosi a chiedere nelle conclusioni di rideterminare in misura

inferiore la sanzione irrogata.

6. Per quanto riguarda il reclamo del sig. Iannolo, lo stesso si limitava a ribadire, per il capo di sua imputazione, di aver negato, nel corso dell'udienza dinanzi al Tribunale federale territoriale, di aver svolto le mansioni contestate, rivestendo semplicemente il ruolo di calciatore del S. Bartolomeo e di coniuge della sig.ra Miglio, e che la Procura non aveva raccolto elementi ulteriori a sostegno della contestazione.

7. Per quanto riguarda il reclamo del S. Bartolomeo, esso ricalcava le medesime censure proposte dalla sig.ra Miglio, a cui si rimanda per economicità dell'esposizione processuale.

La Procura federale non depositava memorie.

8. All'udienza del 27 ottobre 2026 i tre reclami erano trattenuti in decisione e in pari data era pubblicato il dispositivo della relativa decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I. Preliminarmente si rileva che i tre reclami devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 103, comma 3, del Codice di giustizia sportiva, perché rivolti avverso la medesima decisione di primo grado tra le parti, resa all'esito del medesimo procedimento disciplinare e con riferimento a una vicenda sostanzialmente unitaria.

II.1 Con il primo motivo dei rispettivi reclami, la sig.ra Miglio e la A.S.D. San Bartolomeo Cervo deducono l'originaria improcedibilità del deferimento, in quanto fondato su una segnalazione anonima, in violazione dell'art. 118, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, non essendo stata svolta, prima dell'iscrizione del procedimento nel registro, alcuna attività "pre-procedimentale" della quale sia stata data contezza attraverso una qualificazione del fatto diversa e più circostanziata rispetto a quella della segnalazione anonima stessa.

Il motivo è infondato.

II.2 La segnalazione anonima, pur impropriamente annoverata, per prima, nella comunicazione di conclusione delle indagini e nell'atto di deferimento tra gli atti che "appaiono assumere particolare valenza dimostrativa", non è utilizzabile come fonte di prova e va pertanto espunta dal compendio probatorio.

Tale espunzione è priva di conseguenze sull'esito del giudizio, poiché né la decisione impugnata né l'accertamento che questa Corte è chiamata a compiere riposano sul contenuto dell'anonimo, come si dirà più avanti.

Il Collegio ritiene, peraltro, di poter prescindere dalla questione della deducibilità dell'eccezione per la prima volta in questa sede di reclamo, poiché essa è comunque infondata nel merito, secondo il criterio della ragione più liquida, che consente di decidere la controversia sulla base della questione di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, a tutela di esigenze di economia processuale (per tutte: Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 31/2026).

Ebbene, l'art. 118, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, ricalcando quanto previsto dall'art. 330 c.p.p., contempla due distinte modalità di acquisizione della notizia di illecito: quella della "ricezione", in cui l'organo inquirente si limita a fungere da collettore passivo di informazioni qualificate, come accade nel caso di denunce provenienti da fonti compiutamente identificate o identificabili; e quella dell'"apprensione" d'iniziativa, che presuppone un'attività "pre-procedimentale" di ricerca e ricognizione dell'informazione proveniente da canali non qualificati, volta a verificare la traducibilità della segnalazione anonima in una legittima notizia di illecito (CFA, SS.UU., n. 2/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 8/2023-2024; CFA, Sez. IV, n. 38/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 57/2024-2025).

Se è vero che il documento anonimo, così come la segnalazione della quale non sia stato compiutamente identificato il denunciante - tra cui i messaggi di posta elettronica provenienti da un indirizzo il cui intestatario sia rimasto sconosciuto - non può essere utilizzato come diretto elemento di prova e non integra neppure una notizia di illecito in senso proprio utilizzabile in sede processuale (CFA, Sez. I, n. 10/2023-2024), l'area di incidenza di tale divieto non può tuttavia essere estesa sino a ricomprendervi l'uso dell'anonimo come semplice stimolo investigativo, là dove risulti che una qualificazione del fatto diversa e più circostanziata di quella enunciata nell'anonimo emerga da un'effettiva attivazione dei poteri d'ufficio per accertare la consistenza oggettiva delle circostanze segnalate (CFA, SS.UU., n. 2/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 32/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 57/2024-2025).

In sostanza, deve considerarsi legittima l'attività d'investigazione dell'organo inquirente finalizzata di "propria iniziativa" a verificare se dall'anonimo, o dalla segnalazione di cui non sia stato identificato compiutamente l'autore, possano in concreto

ricavarsi gli estremi utili per l'individuazione di una notizia di illecito sportivo, notizia "la quale, dunque, viene a formarsi per iniziativa libera e 'propria' dell'organo inquirente, 'propria' ancorché soltanto stimolata dal documento anonimo", non potendo essere negato alla Procura federale di esercitare d'ufficio l'azione disciplinare, avendo appreso notizia degli illeciti di propria iniziativa (Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 17/2022, che richiama Collegio di garanzia dello sport, Sez. IV, n. 83/2021; Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 31/2026).

II.3 Nel caso di specie, dalle evidenze acquisite nel giudizio di primo grado emerge che il fatto per il quale si è proceduto non è stato tratto dalla segnalazione anonima.

La segnalazione del 9 gennaio 2026, infatti, affermava, in termini del tutto generici, che la società "effettua amichevoli all'estero senza le dovute autorizzazioni" e che esse erano "già … due, entrambe in Francia". Il fatto oggetto dell'iscrizione del 3 febbraio 2026 è diverso e più determinato e riguarda la "disputa di una gara amichevole da parte della società San Bartolomeo Cervo con società estera senza autorizzazione": una sola gara, con una società estera, quella dunque disputata contro Monaco, della quale dava conto non già l'anonimo, ma l'articolo pubblicato il 6 gennaio 2026 dalla testata on line "lavocediimperia.it".

Che la notizia posta a base dell'iscrizione sia stata tratta dall'articolo di stampa, e non dall'anonimo, è confermato dal primo atto compiuto dagli inquirenti, la richiesta rivolta l'8 febbraio 2026 al Comitato regionale Liguria, che ha ad oggetto le autorizzazioni per la partecipazione all'estero, "segnatamente nel Principato di Monaco", delle "squadre leva 2014 e 2015" e la natura della "S.B. Cervo Racing City Group": elementi tutti estranei alla segnalazione anonima, che riferiva di amichevoli "in Francia", e desumibili soltanto dall'articolo del 6 gennaio 2026 e dalle pubblicazioni della società.

L'ulteriore affermazione dell'anonimo, relativa a una seconda amichevole all'estero, non è mai stata recepita dalla Procura federale, né nell'iscrizione, né nella comunicazione di conclusione delle indagini, né nell'atto di deferimento.

La qualificazione del fatto operata al momento dell'iscrizione è, dunque, esattamente quella "diversa e più circostanziata" rispetto alla mera enunciazione dell'anonimo che la giurisprudenza di questa Corte richiede (CFA, Sez. I, n. 109/2020-2021; CFA, Sez. I, n. 1/2022-2023), e dà conto del fatto che il convincimento degli inquirenti si è formato sulla base di una fonte diversa dall'anonimo.

Tale fonte, a differenza dell'anonimo, nel caso in esame è pubblica e pienamente riconoscibile, trattandosi di un articolo pubblicato da una testata giornalistica ben identificata, in data certa, liberamente consultabile da chiunque, contenente l'indicazione di circostanze diverse e meglio dettagliate rispetto all'anonimo e il cui contenuto era agevolmente verificabile, anche da parte degli incolpati, nella sua provenienza e nella sua attendibilità.

La notizia di stampa, peraltro, costituisce per definizione uno dei canali attraverso i quali il Procuratore federale "prende notizia degli illeciti di propria iniziativa", ai sensi del primo inciso dell'art. 118, comma 2, del Codice di giustizia sportiva.

Questa Corte ha del resto chiarito che, se la notizia giornalistica non obbliga il Procuratore federale all'immediato esercizio dell'azione disciplinare, essa ben può rappresentare il "propellente" per la diligente azione conoscitiva della Procura stessa (CFA, SS.UU., n. 32/2023-2024).

Né la circostanza che il collegamento all'articolo fosse contenuto nella segnalazione vale a rendere anonima una fonte che anonima non è: il contenuto dell'articolo è riferibile a una testata identificata, ne è verificabile la provenienza ed è stato acquisito dalla Procura federale direttamente dal sito della testata, sicché l'anonimo ha operato, al più, come mero veicolo di una notizia già pubblica.

L'anonimato, in altri termini, rileva in quanto sottrae all'interessato la possibilità di verificare la fonte che ha inciso sulla genesi del procedimento e di criticarne l'attendibilità; ma tale esigenza non è in alcun modo compromessa quando - come avvenuto nel caso di specie - la notizia posta a base dell'iscrizione provenga da una fonte pubblica e identificata, suscettibile di autonomo riscontro, in concreto compiuto nei giorni immediatamente successivi.

II.4 Ma vi è di più. La Procura federale non si è basata soltanto sulle notizie di stampa ma ha autonomamente proceduto a dare impulso a una più articolata fase istruttoria, là dove ha: i) proceduto ad accertamenti documentali e a riscontri fattuali, attraverso la richiesta al Comitato regionale Liguria del foglio di censimento, dell'elenco delle squadre e delle eventuali autorizzazioni per gare all'estero; ii) acquisito le immagini pubblicate dalla società sul proprio profilo "Instagram"; iii) richiesto al Settore tecnico la posizione del sig. Iannolo.

Ed emergeva chiaramente che le immagini pubblicate dalla stessa società annunciavano l'incontro "in collaborazione con AS Monaco FC" delle leve 2014 e 2015 e ringraziavano la società monegasca "per la collaborazione", mostrando i giovani calciatori delle due squadre schierati sul terreno di gioco con le maglie sociali indossate; il Comitato regionale ha attestato che nessuna

autorizzazione era stata richiesta; emergeva che il sig. Iannolo era tesserato per S. Bartolomeo solo come calciatore.

Solo all'esito di tali riscontri, dai quali era emerso che la società non aveva richiesto alcuna autorizzazione e che essa stessa aveva pubblicizzato l'incontro con Monaco, la Procura federale ha compiuto atti tipici di indagine, convocando anche gli interessati per la rispettiva audizione.

Né assume rilievo decisivo la circostanza, valorizzata dalle reclamanti, che gli accertamenti documentali risultino formalmente compiuti nei giorni immediatamente successivi all'iscrizione del 3 febbraio 2026.

Questa Corte ha ritenuto inammissibile il deferimento in fattispecie nelle quali il fatto denunciato non era altrimenti conosciuto né conoscibile al di fuori dell'esposto anonimo, sicché l'iscrizione non poteva che fondarsi sull'anonimo stesso (CFA, Sez. I, n. 109/2020-2021; CFA, Sez. II, n. 10/2022-2023).

Nel caso in esame, invece, il fatto per il quale si è proceduto era stato oggetto di pubblica divulgazione da parte di una testata giornalistica e della stessa società incolpata, e la sua iscrizione poggiava su una fonte riconoscibile e diversa dall'anonimo.

Proprio in una fattispecie nella quale il Tribunale federale territoriale aveva dichiarato improcedibile il deferimento perché l'iscrizione era precedente alle attività istruttorie, questa Corte ha riformato la decisione (CFA, SS.UU., n. 8/2023-2024), con statuizione confermata dal Collegio di garanzia dello sport (Sez. II, n. 35/2024).

II.5 In conclusione, il caso in esame è assimilabile a quello deciso da questa Corte, a Sezioni unite, con la decisione n. 8/2023-2024; nel confermarla, il Collegio di garanzia dello sport - dopo aver escluso, in via principale, che la segnalazione fosse anonima - ha osservato che eventuali dubbi sulla corrispondenza tra il mittente e l'effettivo autore della segnalazione erano comunque superati dalla legittimità dell'attività di indagine volta ad acquisire riscontri ulteriori e distinti sui fatti segnalati, e che, trattandosi di acquisire contezza di rapporti risultanti da documenti, l'istruttoria necessaria e sufficiente ben poteva consistere unicamente nell'acquisizione documentale presso i competenti uffici federali (Collegio di garanzia dello sport, Sez. II, n. 35/2024, che richiama Collegio di garanzia dello sport, Sez. IV, n. 83/2021).

Il medesimo schema ricorre nel caso in esame, nel quale la notizia trae origine da fonti aperte, liberamente accessibili e riconoscibili - l'articolo di stampa e le pubblicazioni della stessa società sul proprio profilo Instagram - e l'accertamento della sua consistenza si è svolto mediante acquisizioni documentali presso il Comitato regionale e il Settore tecnico, prima del compimento di qualsiasi atto tipico di indagine.

II.6 Ad ogni modo, secondo l'indirizzo del Collegio di garanzia dello sport, l'eventuale violazione dell'art. 118, comma 2, del Codice di giustizia sportiva ha carattere di mera irregolarità, non idonea a invalidare l'"iter" procedimentale o a incidere sulla validità degli atti del procedimento di incolpazione, ove non si riscontri alcuna lesione del diritto di difesa o del contraddittorio dell'incolpato (Collegio di garanzia dello sport, Sez. II, n. 56/2025; Collegio di garanzia dello sport, Sez. II, n. 57/2025).

Nella specie, le reclamanti hanno avuto piena conoscenza della genesi del procedimento; gli incolpati hanno ricevuto la comunicazione di conclusione delle indagini, con la facoltà di prendere visione degli atti, depositare memorie e chiedere di essere sentiti; hanno partecipato personalmente al giudizio di primo grado, svolgendo le proprie difese; hanno potuto contestare ciascuna delle fonti di prova acquisite.

Da quanto precede discende, infine, l'infondatezza della censura secondo la quale il primo giudice avrebbe dovuto rilevare d'ufficio l'improcedibilità del deferimento, non sussistendo il vizio che si assume non rilevato.

III. Con il secondo motivo, nella parte relativa al capo a) dell'incolpazione, la sig.ra Miglio e la società deducono che non sarebbe stato raggiunto un accettabile grado di prova in ordine alla violazione contestata, in quanto il Comunicato ufficiale n. 1 dell'11 luglio 2025 del Settore giovanile e scolastico non sarebbe stato prodotto nel fascicolo di primo grado; l'art. 8.7 di tale Comunicato imporrebbe l'obbligo di richiedere l'autorizzazione soltanto alla società italiana che organizzi l'incontro amichevole internazionale, mentre nella specie si sarebbe trattato di un allenamento congiunto, svoltosi sotto la responsabilità e il coordinamento della AS Monaco FC, della quale la società era soltanto ospite; e nessun elemento probatorio sarebbe stato raccolto a dimostrazione dello svolgimento di un'amichevole, se non la pagina web allegata dal segnalante anonimo, non essendo stati sentiti tesserati, genitori o altre persone informate.

Anche tale motivo è infondato.

III.1 Non ha pregio, anzitutto, la doglianza relativa alla mancata produzione, nel fascicolo di primo grado, del Comunicato ufficiale n. 1 dell'11 luglio 2025 del Settore giovanile e scolastico.

Le norme dell'ordinamento federale, ivi comprese quelle contenute nei comunicati ufficiali, non costituiscono oggetto di prova, ma di conoscenza da parte del giudice e dei destinatari.

L'art. 4, comma 3, del Codice di giustizia sportiva stabilisce che l'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto e che i comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione; analogamente, l'art. 13, comma 2, delle NOIF stabilisce che le decisioni adottate dagli organi e dagli enti operanti nell'ambito federale si presumono conosciute dal giorno della pubblicazione dei relativi comunicati ufficiali (CFA, Sez. I, n. 11/2026-2027; CFA, Sez. I, n. 146/2025-2026). Tale principio opera in modo oggettivo, sicché il mero "deficit" informativo non vale a esimere dalla conoscenza della disciplina federale (CFA, Sez. I, n. 20/2026-2027; CFA, Sez. I, n. 67/2025-2026).

La piena conoscenza della disposizione da parte delle reclamanti è, del resto, dimostrata dal fatto che esse stesse ne hanno trascritto il testo nei propri reclami, argomentando sulla sua interpretazione.

III.2 Nel merito, la disposizione in questione è rubricata "Incontri amichevoli a carattere internazionale" e prevede che "le richieste di autorizzazione per l'organizzazione di incontri amichevoli a carattere internazionale devono pervenire all'Ufficio Tornei del Settore giovanile e scolastico della FIGC tramite i Comitati Regionali competenti nel territorio almeno 20 giorni prima della data prevista per l'incontro", precisando che le richieste devono contenere, tra l'altro, l'orario d'inizio della gara, la categoria coinvolta, il nominativo e l'indirizzo del campo di giuoco, i nominativi dei responsabili organizzativi delle due squadre e l'autorizzazione rilasciata dalla Federazione di appartenenza della società straniera, e che, esaminata la richiesta, la FIGC - Settore giovanile e scolastico provvede ad autorizzare la gara dandone comunicazione, tra gli altri, alla Federazione di appartenenza della società straniera.

La tesi delle reclamanti, secondo la quale l'obbligo graverebbe soltanto sulla società italiana che organizzi l'incontro, e non anche su quella che vi partecipi all'estero quale ospite, non trova univoco riscontro nel dato testuale, che non limita l'obbligo né alla società organizzatrice né agli incontri disputati in Italia, e contrasta con la ratio della disciplina.

La previsione della preventiva autorizzazione degli incontri internazionali che coinvolgono squadre del settore giovanile risponde, infatti, all'esigenza che il Settore giovanile e scolastico, quale struttura federale preposta alla tutela dell'attività dei calciatori minorenni, possa conoscere e vagliare preventivamente ogni attività che comporti il trasferimento all'estero di giovani calciatori tesserati e il loro confronto sportivo con società affiliate ad altre federazioni, verificandone le condizioni organizzative, i soggetti responsabili, il luogo e le modalità di svolgimento e il coordinamento con la federazione straniera.

Tale esigenza non può che porsi, con particolare intensità, anche quando la società italiana si rechi all'estero, ossia quando i minori sono condotti al di fuori del territorio nel quale operano gli organi federali, ed è del tutto indipendente dalla circostanza che l'organizzazione materiale dell'evento sia curata dalla società ospitante.

L'interpretazione così accolta trova puntuale conferma, sul piano sistematico, nella disciplina dettata dallo stesso Settore giovanile e scolastico per la stagione sportiva 2025-2026 con il Comunicato ufficiale n. 17 del 7 agosto 2025 ("Guida all'organizzazione dei tornei giovanili organizzati da società"), il quale, nel capitolo dedicato agli incontri amichevoli, disciplina distintamente, al paragrafo 9.1, le amichevoli a carattere internazionale organizzate in Italia e, al paragrafo 9.3, le "amichevoli internazionali all'estero", prevedendo che anche per queste ultime la società italiana debba inoltrare la richiesta all'Ufficio competente del Settore giovanile e scolastico, per il tramite del Comitato regionale, almeno venti giorni lavorativi prima della data prevista per l'incontro; e che, al paragrafo 3.3, assoggetta a preventiva autorizzazione anche la partecipazione delle squadre giovanili italiane a tornei all'estero, prevedendo che le società che vi partecipino senza autorizzazione sono passibili di deferimento agli organi disciplinari.

III.3 Il richiamo a tale ulteriore Comunicato non comporta alcuna modificazione dell'incolpazione, né alcuna integrazione da parte del giudice delle norme indicate dalla Procura federale, ma vale soltanto a confermare, sul piano interpretativo, la portata del precetto contestato, la cui violazione è stata dedotta in relazione a un fatto storico rimasto immutato nel suo nucleo essenziale: l'omessa richiesta dell'autorizzazione all'incontro amichevole internazionale disputato il 4 gennaio 2026 (Collegio di garanzia dello sport, Sez. II, n. 54/2026).

La violazione contestata è stata, peraltro, dedotta anche quale autonoma violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, che impone ai soggetti dell'ordinamento federale l'osservanza dello Statuto, del Codice, delle NOIF e delle altre norme federali, nonché dei principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, operando quale clausola generale cui i soggetti dell'ordinamento devono ineludibilmente conformare la propria condotta.

Questa Corte ha, inoltre, già affermato che l'inosservanza delle prescrizioni del Settore giovanile e scolastico che subordinano lo svolgimento di attività giovanili all'approvazione dei competenti organi federali determina la responsabilità dei dirigenti e delle società per violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, che impone l'osservanza delle regole federali e dei

principi di lealtà, correttezza e probità (CFA, SS.UU., n. 8/2023-2024); e il Collegio di garanzia dello sport, nel confermare tale decisione, ha sottolineato - con riferimento alla disciplina dell'idoneità all'attività agonistica nei tornei giovanili, ma con affermazione di portata generale - che l'esigenza del rispetto delle prescrizioni dettate in merito allo svolgimento di tali iniziative è funzionale anche alla protezione della salute dei partecipanti, trattandosi di una regola precauzionale "la cui funzione impone particolare rigore applicativo, fermo restando che, comunque, tutte le regole organizzative devono essere osservate" (Collegio di garanzia dello sport, Sez. II, n. 35/2024).

III.4 In secondo luogo, non può essere condivisa la tesi secondo la quale l'evento del 4 gennaio 2026 sarebbe stato un mero allenamento congiunto, come tale sottratto all'obbligo di autorizzazione.

Ai fini dell'applicazione della disciplina in esame rileva la sostanza dell'attività svolta e non il nome che le parti intendano attribuirle: un incontro tra squadre di due diverse società, appartenenti a federazioni diverse, nel quale i giovani calciatori dell'una si confrontano sul terreno di gioco con i pari età dell'altra, costituisce un incontro amichevole a carattere internazionale, quale che sia la denominazione - gara, amichevole, allenamento congiunto, confronto - che si voglia adottare.

Diversamente opinando, l'obbligo di autorizzazione sarebbe agevolmente eluso mediante la semplice qualificazione dell'incontro come allenamento congiunto, con integrale vanificazione della funzione di tutela che la disposizione persegue.

In fattispecie analoga questa Corte ha già ritenuto sussistente l'illecito disciplinare consistente nello svolgimento di un allenamento congiunto in difetto della prescritta autorizzazione, escludendo che l'asserito "deficit" informativo della società potesse avere efficacia esimente (CFA, Sez. I, n. 67/2025-2026).

III.5 Nella specie, peraltro, tutti gli elementi acquisiti convergono nel senso che si sia trattato di un vero e proprio incontro tra le due squadre.

La stessa società, sul proprio profilo "Instagram", ha annunciato l'evento con la scritta "AS Monaco arriviamo! Domenica 04/01/2026 Leva 2014 e 2015 Mettiamoci alla prova! In collaborazione con AS Monaco FC", utilizzando un'espressione - "mettiamoci alla prova" - che evoca inequivocabilmente un confronto agonistico con la squadra avversaria, e ha successivamente pubblicato la fotografia di gruppo dei giovani calciatori delle due società schierati sul terreno di gioco, ringraziando la AS Monaco FC "per la collaborazione".

L'articolo pubblicato il 6 gennaio 2026 riferisce che, la domenica mattina, "spazio al campo e al confronto diretto: a La Turbie i giovani del S.B. Cervo Racing City Group sono stati protagonisti di una gara amichevole contro i pari età monegaschi".

Lo stesso sig. Iannolo, sentito dalla Procura federale, ha ammesso che, nella mattinata del 4 gennaio 2026, le squadre della società hanno partecipato "ad un allenamento congiunto con i nostri bambini" con la AS Monaco FC, in occasione della trasferta organizzata su invito di quest'ultima, così confermando la materialità dell'incontro, della quale ha contestato la sola qualificazione.

Il Comitato regionale Liguria ha attestato che la società non aveva richiesto, nella stagione sportiva 2025-2026, alcuna autorizzazione per la partecipazione a gare o tornei all'estero, e lo stesso sig. Iannolo, richiesto sul punto, ha risposto di non credere che l'autorizzazione fosse stata chiesta, "visto che si trattava di un allenamento congiunto".

La sig.ra Miglio, infine, nel giudizio di primo grado ha riconosciuto che la mancata richiesta di autorizzazione era stata il frutto di "una leggerezza", così ammettendo la circostanza che l'autorizzazione fosse dovuta e non fosse stata richiesta.

III.6 Infondata è, ancora, la doglianza secondo la quale l'unico elemento di prova sarebbe costituito dalla pagina web allegata dal segnalante anonimo.

L'articolo del 6 gennaio 2026 è stato autonomamente acquisito dalla Procura federale e costituisce una fonte pubblica e riconoscibile; esso, comunque, non è l'unico elemento di prova, ma si inserisce in un compendio che comprende le immagini pubblicate dalla stessa società, l'attestazione del Comitato regionale, le dichiarazioni del sig. Iannolo e l'ammissione resa dalla sig.ra Miglio nel giudizio di primo grado.

Gli articoli di stampa non costituiscono prove, ma riscontri delle prove rappresentate da altro materiale, e assumono un preciso significato indiziario, integrando le prove provenienti da altre fonti quando non siano smentiti dai diretti interessati e si presentino convergenti (CFA, Sez. II, n. 124/2025-2026).

Quanto all'omessa audizione di tesserati e genitori, la scelta degli strumenti di indagine spetta alla Procura federale, e l'accertamento della responsabilità non richiede la moltiplicazione delle fonti di prova, ma il raggiungimento dello standard

probatorio proprio del processo sportivo, che si attesta a un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità e inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio, essendo sufficiente acquisire, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito (CFA, Sez. I, n. 57/2024-2025; CFA, Sez. II, n. 124/2025-2026; Collegio di garanzia dello sport, Sez. II, n. 55/2026).

In tali termini va integrata la motivazione della decisione impugnata, che ha attribuito all'articolo di stampa una valenza probatoria autonoma: lo spunto giornalistico non priva di consistenza il compendio probatorio quando le indagini si siano sviluppate, oltre la mera raccolta delle notizie di stampa, attraverso controlli mirati che abbiano dato atto di una realtà corrispondente a quanto riferito (CFA, Sez. II, n. 124/2025-2026), come è avvenuto nella specie.

III.7 Quanto, infine, alla riferibilità della violazione alla sig.ra Miglio, va osservato che l'obbligo di richiedere l'autorizzazione grava sulla società e, per essa, su chi ne abbia la legale rappresentanza.

Il ruolo del presidente di una società sportiva si caratterizza non solo per la rappresentanza del sodalizio, ma anche e soprattutto per la funzione di garanzia che egli assume nei confronti dell'ordinamento sportivo, rispetto al quale la responsabilità del presidente non è oggettiva in senso stretto, ma trova il proprio elemento soggettivo nella violazione degli obblighi di garanzia derivanti dall'assunzione della carica (CFA, SS.UU., n. 102/2025-2026; CFA, Sez. IV, n. 16/2023-2024).

La sig.ra Miglio, quale presidente e legale rappresentante della società, non solo non ha richiesto l'autorizzazione, ma ha ammesso nel giudizio di primo grado di non averlo fatto per "una leggerezza": la colpa, sufficiente ai sensi dell'art. 5 del Codice di giustizia sportiva ai fini della responsabilità disciplinare delle persone fisiche (CFA, Sez. I, n. 67/2025-2026), è dunque dalla stessa riconosciuta.

Né può sfuggire che la sig.ra Miglio, la quale lamenta l'incompletezza dell'istruttoria, è proprio il soggetto che, ritualmente convocato per quattro volte, si è sottratto per tre volte, senza addurre idonee giustificazioni, all'audizione dinanzi al collaboratore della Procura federale, impedendo agli inquirenti di acquisire la versione dei fatti della legale rappresentante della società, ossia del soggetto che meglio di ogni altro avrebbe potuto riferire sull'organizzazione della trasferta.

L'obbligo di presentazione sancito dall'art. 22, comma 1, del Codice di giustizia sportiva mira, infatti, a garantire la leale partecipazione agli incombenti istruttori delle autorità inquirenti da parte di tutti coloro che rivestano qualifiche rilevanti per l'ordinamento sportivo, per evidenti esigenze di funzionalità delle attività istruttorie, che altrimenti potrebbero essere ostacolate da condotte strumentali, e risponde all'esigenza, in mancanza di mezzi coercitivi, di evitare che soggetti a conoscenza di fatti rilevanti per l'ordinamento federale si sottraggano alle convocazioni della Procura federale (CFA, SS.UU., n. 80/2019-2020; CFA, SS.UU., n. 8/2023-2024): chi si sia sottratto a tale obbligo non può dolersi, senza contraddire il dovere di lealtà che lo stesso art. 22 presidia, delle lacune istruttorie che egli stesso ha concorso a determinare.

IV. Con il secondo motivo, nella parte relativa al capo b) dell'incolpazione, la sig.ra Miglio e la società deducono che la Procura federale non avrebbe allegato alcun elemento probatorio a sostegno dello svolgimento, da parte del sig. Iannolo, del ruolo e dei compiti di dirigente del settore giovanile, in assenza di tesseramento con tale qualifica, potendo essa sentire altri tesserati o soggetti a conoscenza dei fatti.

A sua volta, con l'unico motivo del proprio reclamo, da trattarsi congiuntamente con quello di cui al capo b) delle altre due reclamanti, il sig. Roberto Iannolo deduce, in termini analoghi, che la Procura federale non avrebbe raccolto elementi a sostegno della contestazione, potendo sentire altri tesserati e acquisire prove documentali, e che egli avrebbe negato, nel corso dell'udienza dinanzi al Tribunale, di aver svolto le mansioni contestate, rivestendo semplicemente il ruolo di calciatore della società e di marito della presidente.

I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto relativi al medesimo fatto storico, sono infondati.

IV.1 Difatti, lo svolgimento delle funzioni di dirigente del settore giovanile da parte del sig. Iannolo, privo di tesseramento con tale qualifica, risulta provato anzitutto dalle dichiarazioni da lui stesso rese alla Procura federale, le quali trovano puntuale riscontro negli ulteriori elementi acquisiti, mentre la generica negazione successivamente opposta è priva di qualsiasi supporto.

Il primo giudice ha ritenuto provato, sulla base degli atti depositati dalla Procura federale, che il sig. Iannolo nella stagione 2025-2026 svolgesse i compiti di dirigente del settore giovanile, avendo egli stesso ammesso di seguire "prevalentemente il settore giovanile", pur essendo tesserato soltanto quale calciatore e senza aver fornito alcuna prova contraria; e ne ha fatto discendere la responsabilità della sig.ra Miglio, per aver consentito o non impedito lo svolgimento di tale ruolo.

Il Collegio condivide tale valutazione, che integra con le considerazioni che seguono.

IV.2 L'art. 37, comma 1, delle NOIF stabilisce che "il tesseramento dei dirigenti e dei collaboratori nella gestione sportiva avviene all'atto dell'iscrizione al Campionato", imponendo alle società di comunicare ai competenti Comitati i nominativi dei dirigenti e dei collaboratori, con l'indicazione delle relative qualifiche e incarichi, e di comunicare entro venti giorni le successive variazioni.

La disposizione assolve a una funzione essenziale di trasparenza e di garanzia: essa consente agli organi federali di conoscere chi operi, in nome e per conto della società, nella gestione dell'attività sportiva, e di verificarne i requisiti, e assicura che coloro che assumono responsabilità nei confronti dei tesserati - tanto più ove si tratti di giovani calciatori minorenni - siano a loro volta soggetti, nella qualità effettivamente rivestita, ai doveri e alle responsabilità derivanti dall'appartenenza all'ordinamento federale.

Questa Corte ha costantemente affermato che, ai fini della responsabilità disciplinare, rileva non la qualifica formalmente rivestita, bensì il ruolo in concreto esercitato (CFA, Sez. I, n. 9/2026-2027), e che l'esercizio di fatto di funzioni che l'ordinamento riserva a soggetti in possesso di un determinato tesseramento o di una determinata abilitazione integra violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, senza che sia necessario dimostrare l'esistenza di un accordo fraudolento, essendo sufficiente che in concreto le mansioni siano state svolte da persona sprovvista dei requisiti richiesti (CFA, Sez. I, n. 21/2026-2027; CFA, Sez. I, n. 74/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 81/2021-2022).

È altresì principio consolidato che la circostanza che un soggetto non sia formalmente tesserato in una determinata qualità non è sufficiente a escludere la rilevanza disciplinare dei comportamenti da lui tenuti nell'interesse della società, atteso che il Codice di giustizia sportiva si applica, ai sensi dell'art. 2, comma 2, anche a tutti coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una società o comunque rilevante per l'ordinamento federale (CFA, SS.UU., n. 16/2021-2022).

Nella specie, il sig. Iannolo, sentito il 19 marzo 2026 quale persona sottoposta a indagini, a domanda sul proprio ruolo nella società, ha dichiarato testualmente: "Io son tesserato in qualità di calciatore, ma anche come allenatore e dirigente del Settore Giovanile della ASD San Bartolomeo Cervo. Prevalentemente seguo il Settore Giovanile".

Si tratta di una dichiarazione chiara, spontanea e circostanziata, resa in risposta a una domanda specifica e non suscettibile di diversa interpretazione, con la quale il sig. Iannolo ha attribuito a sé stesso il ruolo di dirigente del settore giovanile e ne ha indicato il contenuto, consistente nel seguire "prevalentemente" tale settore.

La dichiarazione resa dalla persona sottoposta a indagini, con la quale questa ammetta un fatto a sé sfavorevole, assume una peculiare valenza probatoria, trattandosi di ammissione di un fatto contrario all'interesse del dichiarante, liberamente apprezzabile dal giudice unitamente agli altri elementi di causa (CFA, Sez. I, n. 28/2026-2027).

L'irregolarità della posizione emerge, poi, dalle risultanze documentali: dal foglio di censimento della società per la stagione 2025-2026 risulta che il sig. Iannolo non figurava tra i dirigenti comunicati, e dalla posizione di tesseramento risulta che egli era tesserato esclusivamente in qualità di calciatore; né, del resto, egli risultava titolare di una licenza in corso di validità per operare quale allenatore, essendo la licenza UEFA B scaduta il 31 dicembre 2015.

L'articolo pubblicato il 16 agosto 2025 lo presenta quale promotore del progetto di formazione dei giovani calciatori realizzato presso la società in collaborazione con il Racing City Group, riportandone dichiarazioni nelle quali egli si propone di "trasmettere la mia esperienza" ai giovani e di offrire loro l'opportunità di "confrontarsi anche con realtà straniere".

Nel corso dell'audizione il sig. Iannolo ha mostrato una diretta e approfondita conoscenza dell'organizzazione dell'attività giovanile della società, dei rapporti contrattuali con il Racing City Group, del progetto dell'"Accademia" della società e della trasferta nel Principato di Monaco, riferendo, con la prima persona plurale, che "abbiamo partecipato" all'incontro con la AS Monaco FC "con i nostri bambini" e che Monaco aveva invitato la società ad assistere alla gara della propria prima squadra.

È stato, ancora, il sig. Iannolo a concordare telefonicamente con il collaboratore della Procura federale la data della seconda audizione della presidente della società, così interloquendo con gli organi federali in nome e per conto del sodalizio.

A fronte di tale compendio, la negazione opposta dal sig. Iannolo dinanzi al primo giudice, peraltro non riportata nella decisione impugnata - che dà conto unicamente della sua insistenza sulla natura di "allenamento" dell'incontro del 4 gennaio 2026 -, e ribadita nel reclamo, è del tutto generica, non è sostenuta da alcun elemento di prova e si pone in insanabile contrasto con le dichiarazioni da lui stesso rese, senza che egli abbia fornito alcuna spiegazione della ragione per la quale le avrebbe rese in termini diversi dal vero.

La circostanza, valorizzata nei reclami, che il sig. Iannolo sia il coniuge della presidente della società non vale, d'altro canto, a escludere lo svolgimento delle funzioni dirigenziali, ma rende anzi ragione della stretta e quotidiana partecipazione del medesimo alla vita del sodalizio, che emerge da tutti gli elementi acquisiti.

IV.3 Quanto all'omessa audizione di altri tesserati, valgono le considerazioni già svolte al punto III.6: l'onere della prova grava sulla Procura federale, ma esso è stato assolto mediante elementi gravi, precisi e concordanti, primo fra tutti l'ammissione dello stesso incolpato, sicché non era necessario acquisire ulteriori fonti di prova; né i reclamanti indicano quali circostanze, diverse da quelle accertate, avrebbero potuto emergere dall'audizione di altri soggetti.

Nella specie, la sig.ra Miglio non poteva ignorare il ruolo svolto dal sig. Iannolo, suo coniuge, nel settore giovanile della società da lei presieduta: il sig. Iannolo è stato pubblicamente presentato, sin dall'agosto 2025, quale promotore del progetto di formazione giovanile realizzato presso la società; l'accordo di collaborazione con il Racing City Group, nel cui ambito tale progetto si inseriva, è stato sottoscritto, secondo quanto riferito dallo stesso sig. Iannolo, dalla presidente; la sig.ra Miglio, dinanzi al primo giudice, non ha negato il ruolo svolto dal marito, limitandosi a riferire del rapporto di coniugio.

V. Dalla conferma della responsabilità della sig.ra Miglio e del sig. Iannolo discende la conferma della responsabilità della A.S.D. San Bartolomeo Cervo, a titolo diretto, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, per le condotte della presidente e legale rappresentante, e a titolo oggettivo, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del medesimo Codice, per la condotta del sig. Iannolo, tesserato per la società.

La responsabilità diretta di cui all'art. 6, comma 1, riposa sul principio di immedesimazione organica, in forza del quale la volontà e l'azione di chi è investito del potere di rappresentare il sodalizio costituiscono volontà e azione dell'ente medesimo (CFA, Sez. I, n. 9/2026-2027); la responsabilità di cui all'art. 6, comma 2, ha natura oggettiva, sicché l'eventuale buona fede soggettiva dei dirigenti non è idonea a eliderla (CFA, Sez. I, n. 19/2026-2027).

La società, del resto, non ha articolato alcuna censura autonoma rispetto a quelle proposte avverso l'accertamento della responsabilità dei propri tesserati, né ha contestato la responsabilità della sig.ra Miglio in relazione al capo c) dell'incolpazione.

VI. La sig.ra Miglio e la società chiedono, infine, la rideterminazione in misura inferiore della sanzione "per la sola lettera c)" dell'incolpazione.

La richiesta è infondata.

Difatti, essa presuppone l'accoglimento dei motivi relativi ai capi a) e b), dei quali costituisce mero corollario, e viene meno, pertanto, a seguito della reiezione di tali motivi; né le reclamanti hanno articolato alcuna specifica censura in ordine alla commisurazione della sanzione, né il sig. Iannolo ha formulato alcuna richiesta in tal senso.

VI.1 Il Collegio osserva, comunque, che, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, gli organi di giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l'eventuale recidiva, e che, ai sensi dell'art. 44, comma 5, del medesimo Codice, tutte le sanzioni devono avere carattere di effettività e di afflittività, dovendo l'entità della sanzione essere commisurata alla gravità dell'illecito per realizzare un'effettiva efficacia deterrente (CFA, Sez. I, n. 67/2025-2026).

La sanzione unitariamente irrogata alla sig.ra Miglio per i tre capi di incolpazione accertati - l'omessa richiesta di autorizzazione per un incontro internazionale che ha coinvolto giovani calciatori minorenni, l'aver consentito lo svolgimento di funzioni dirigenziali nel settore giovanile da parte di un soggetto non tesserato con tale qualifica e la reiterata sottrazione, per tre volte, all'obbligo di presentazione dinanzi alla Procura federale - è stata già ridotta dal primo giudice, da mesi otto a mesi sei di inibizione, in applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 13, comma 1, lett. e), del Codice di giustizia sportiva, e l'ammenda inflitta alla società è stata corrispondentemente ridotta, ai sensi del comma 3 della medesima disposizione, da euro 1.000,00 a euro 650,00.

Tali sanzioni non possono ritenersi in alcun modo sproporzionate per eccesso rispetto alla pluralità e alla gravità delle violazioni accertate, né le reclamanti hanno allegato circostanze ulteriori idonee a giustificarne una diminuzione ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Codice di giustizia sportiva.

Resta estranea al perimetro della cognizione di questa Corte, anche in difetto di reclamo della Procura federale, ogni valutazione in ordine alla correttezza del riconoscimento, da parte del primo giudice, della circostanza attenuante di cui all'art. 13, comma 1, lett. e), del Codice di giustizia sportiva, la quale presuppone che chi ha commesso l'illecito riconosca lealmente la propria colpevolezza (CFA, Sez. I, n. 3/2026-2027), fermo restando che resta comunque da biasimare il comportamento della sig.ra Miglio, che ha ritenuto di non presentarsi, per tre volte e senza addurre idonee giustificazioni, al cospetto della Procura federale per legittimare il suo operato, in chiara e lampante violazione della norma di cui agli artt. 4 e 22 del Codice di giustizia sportiva.

VII. In conclusione, i tre reclami devono essere respinti, con conferma integrale della decisione impugnata.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

P.Q.M.

Riuniti i reclami in epigrafe, li respinge.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

L'ESTENSORE

Ivo Correale

IL PRESIDENTE

Mario Luigi Torsello

Depositato

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce